

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 17-03-2020

OGGETTO: Parziale modifica ordinanza sindacale n. 17 del 16/03/2020 - Misure per contrastare e contenere la diffusione del COVID 19 (coronavirus).

IL SINDACO

Visto e preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 04/03/2020, e successive modifiche ed integrazioni di cui, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020, nonché l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13/03/2020, i cui contenuti essenziali sono di seguito riportati, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID – 19 (coronavirus) sull'intero territorio nazionale, è stata sancita l'applicazione delle seguenti misure:

- a. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b. sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del decreto sopra citato;
- c. sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del Decreto sopra citato;
- d. limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente Decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;

- e. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f. fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 6 del 08/01/1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g. i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- h. nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- i. a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- l. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- m. l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n. la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge

22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro;

- o. con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- p. tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, i nuovi ingressi negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.
In esecuzione del citato DPCM del 4 marzo 2020 e per tutta la durata del suo periodo di efficacia,

ORDINA

l'applicazione, in tutto il territorio comunale, fino al 05/04/2020 delle seguenti disposizioni:

- la sospensione del mercato settimanale;
- il divieto d'ingresso sul territorio comunale di tutti i venditori ambulanti;
- chiusura al ricevimento degli uffici comunali i quali saranno raggiungibili telefonicamente o tramite e-mail. I responsabili di PP.OO. assicureranno in ogni caso l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa con il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie a tal fine si atterranno a quanto contenuto all'art. 8 e 9 dell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13/03/2020;
- La chiusura al pubblico del cimitero comunale;
- La chiusura al pubblico dell'isola ecologica fermo restando il regolare svolgimento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

RACCOMANDA

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- a chiunque, abbia fatto ingresso nel territorio comunale provenendo dall'estero o dalle altre regioni italiane di comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta. In tal caso tali soggetti hanno l'obbligo di attenersi a quanto stabilito dall'art. 5

dell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13/03/2020.

DISPONE

1. l'osservanza del presente provvedimento e la trasmissione del medesimo al Prefetto di Catania, all' ANCI Sicilia, al Segretario Comunale, ai Responsabili apicali, al Comando Stazione Carabinieri di Maletto, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio di Protezione Civile;
2. la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata.

DISPONE, ALTRESÌ,

che gli Agenti della Forza Pubblica, del Comando di Polizia Municipale, nonché dell'Ufficio di Protezione Civile e di quanti altri, per rispettiva competenza di Legge, sono incaricati di far osservare quanto statuito nella presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to DE LUCA GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente determinazione, ai sensi dell'art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell'art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata pubblicata all'Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 17-03-2020 al 31-03-2020, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO
ANTONIO)